Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | **Roma — Giovedì 7 settembre** | **Numero 211**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n°. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1194 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti i RR. decreti 9 marzo 1913, n. 314, e 15 gennaio 1914, n. 75;

Ritenuta la necessità di coordinare le norme per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie in Tripolitania e in Cirenaica con le modificazioni apportate negli ordinamenti dei governi delle due colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri del tesoro e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le « Norme per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie in Tripolitania e in Cirenaica », secondo l'unito testo, vistato d'ordine Nostro dal ministro delle colonie, in sostituzione di quelle approvate coi Regi decreti 9 marzo 1913, n. 314, e 15 gennaio 1914, n. 75.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA — PEANO — RICCIO.

Visto, il guardasigilli: ROSSI.

Norme per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie in Tripolitania e in Cirenaica

TITOLO I.

Costituzione degli uffici.

Art. 1.

Ai servizi ferroviari della Tripolitania e della Cirenaica sia per quanto riguarda l'esercizio e l'amministrazione delle linee già costruite, sia per quanto riguarda gli studi dei progetti e la direzione e sorveglianza dei lavori inerenti alla costruzione di nuove ferrovie, provvedono due uffici con sede l'uno a Tripoli l'altro a Bengasi.

Con decreto del governatore possono essere istituite sezioni distaccate temporanee per le costruzioni.

Con decreto del ministro delle colonie possono essere istituiti uffici autonomi temporanei per le costruzioni, stabilendone le relative competenze.

Art. 2.

I funzionari preposti agli uffici di cui all'art. 1 esclusi quelli ivi indicati all'ultimo comma, assumono il titolo di direttori dei servizi ferroviari. Sono nominati dal ministro delle colonie, sentito il governatore, e hanno alla loro dipendenza tutto il personale addetto ai servizi ferroviari della Colonia.

Art. 3.

L'alta direzione e la sorveglianza degli uffici e dei servizi è esercitata dal Ministero delle colonie il quale può, all'uopo, valersi anche di funzionari di altre amministrazioni dello Stato, nei limiti e colle forme stabiliti dalle norme generali.

Art. 4.

È istituito presso i due Governi della Tripolitania e della Cirenaica un Comitato tecnico composto dell'ingegnere capo dell'Ufficio per le opere pubbliche, del direttore dei servizi ferroviari e del direttore dei servizi del genio militare nella sede del Governo, per dare parere nei casi stabiliti dal presente ordinamento, nonchè su tutte le questioni di carattere tecnico per le quali sia richiesto dal governatore.

Il governatore designa il presidente del Comitato, e sceglie il segretario fra i funzionari tecnici degli uffici locali.

A quanto occorre per il funzionamento del Comitato tecnico sarà provveduto, con decreto, dal governatore.

Art. 5.

I direttori dei servizi ferroviari:

a) dirigono e sorvegliano il regolare andamento dell'esercizio delle ferrovie nonchè lo studio dei progetti dando, all'uopo, le opportune direttive ai funzionari dipendenti;

b) curano la regolare esecuzione dei lavori;

c) provvedono alla divisione delle sezioni in riparti e vi assegnano il personale necessario, vigilano su di esso e adottano i provvedimenti disciplinari compresi nella loro competenza, promuovendo gli altri dal governatore, o, per suo mezzo, dal Ministero;

d) assumono in servizio, nella sfera di competenza loro riconosciuta dagli speciali ordinamenti e nei limiti delle piante organiche approvate, il personale occorrente; assumono inoltre, nei limiti dei fondi disponibili, gli agenti giornalieri per bisogni temporanei e ne dispongono il licenziamento non appena sia cessato il bisogno della loro opera;

e) accordano al personale dipendente i congedi ordinari e quelli straordinari a tenore dei regolamenti;

f) inviano al governatore relazioni trimestrali sull'andamento dei servizi e degli uffici.

I direttori dei servizi ferroviari corrispondono direttamente col governatore, con gli uffici della colonia, con le imprese di lavori e con la direzione generale delle ferrovie dello Stato per quanto riguarda provviste e forniture, nonchè coi terzi per affari che non si riferiscano a questioni di massima.

TITOLO II.

Costruzione di ferrovie

Art. 6.

Alle costruzioni ferroviarie della Tripolitania e della Cirenaica si provvede con personale delle ferrovie dello Stato ivi destinato temporaneamente e secondo le norme di cui al R. decreto 20 aprile 1913, n. 511, con personale provvisorio da assumersi per contratto, alle condizioni che saranno volta per volta determinate secondo le esigenze dei servizi, e, finalmente, con agenti giornalieri da licenziarsi non appena sia cessato il bisogno della loro opera.

Al personale delle ferrovie dello Stato si applica il contenuto delle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1 del citato R. decreto, coordinate con quelle vigenti presso l'Amministrazione delle ferrovie medesime.

Il collocamento fuori ruolo ed il ripristino in ruolo del suddetto personale sarà di competenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il personale delle ferrovie dello Stato continuerà ad essere sottoposto, nei riguardi della carriera e della disciplina, alle norme legislative e regolamentari vigenti nell'Amministrazione cui appartiene.

Le attribuzioni disciplinari conferite dalle suddette norme al direttore generale delle ferrovie dello Stato o al ministro, sono esercitate dal governatore quando non sia richiesto il parere di Consigli sedenti presso l'Amministrazione centrale; nel qual caso il ministro delle colonie promuove gli opportuni provvedimenti.

In tutti gli altri casi provvedono i direttori dei servizi ferroviari.

Art. 7.

Il ministro delle colonie approva i progetti di massima delle costruzioni ferroviarie udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed i programmi per le provviste del materiale fisso e mobile e di tutti gli altri materiali di impianto.

L'approvazione tecnica dei progetti esecutivi dei lavori e quella delle proposte di forniture ed acquisti di materiali spetta:

a) al direttore dei servizi ferroviari, quando la spesa presunta non ecceda le L. 200.000;

b) al governatore, udito il parere del Comitato tecnico di cui all'art. 4, quando la spesa prevista sia compresa fra le lire 200.000 e le L. 2.000.000 e per qualunque importo quando il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'esaminare il progetto di massima, lo abbia ritenuto e dichiarato sufficientemente dettagliato da potere prescindere dal pronunciarsi nuovamente sul progetto esecutivo;

c) al ministro in tutti gli altri casi, previo parere del Comitato tecnico della colonia ed udito, per i progetti dei lavori, il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Possono essere presentati separati progetti per i lavori di co

struzione e per gli acquisti del materiale fisso e mobile, e di tutti gli altri materiali di impianto.

Art. 8.

Alla revisione contabile preventiva dei progetti, quando sia ritenuta opportuna, si provvede secondo l'art. 16.

Art. 9.

L'approvazione nei riguardi amministrativi dei progetti di lavori e delle proposte di forniture, già approvati in linea tecnica, spetta al governatore, previo parere del Comitato amministrativo della colonia per quelli il cui importo superi le lire 300.000.

I progetti di lavori e le proposte di forniture di importo superiore alle lire 2.000.000 saranno trasmessi al Ministero delle colonie perchè sia sentito, nei riguardi amministrativi e legali, il parere del Comitato superiore amministrativo sedente presso il Ministero stesso.

In circostanze di comprovata urgenza, si può prescindere dei pareri di cui sopra con decreto motivato del governatore o del ministro secondo che si tratti di parere del Comitato amministrativo della colonia o di quello del Comitato superiore amministrativo.

Art. 10.

Quando il governatore ritenga conveniente provvedere in economia a lavori o provviste, deve sentire il Comitato amministrativo della colonia se l'importo della spesa relativa ecceda le lire 100.000.

Qualora l'esecuzione in economia importi una spesa superiore alle lire 2,000,000, occorre l'autorizzazione del ministro delle colonie previo parere del Comitato superiore amministrativo.

Nei casi di comprovata urgenza è applicabile il terzo comma dell'art. 9.

Art. 11.

Per le provviste del materiale mobile e fisso e di tutti gli altri materiali occorrenti all'impianto delle ferrovie, l'Amministrazione coloniale, quando lo ritenga opportuno, può incaricare la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, la quale vi provvede con le modalità in vigore per le proprie forniture, salvo rimborso in base ai relativi documenti giustificativi o a note di spese.

Quando la Direzione generale delle ferrovie dello Stato lo richieda, potrà l'Amministrazione coloniale anticipare o mettere a sua disposizione i fondi all'uopo occorrenti, salvo conguaglio in sede consuntiva.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato, su richiesta dell'Amministrazione coloniale, è anche autorizzata a somministrare materiali di sua proprietà prelevandoli dalle proprie dotazioni. I materiali saranno rimborsati al prezzo di costo aumentato di una quota per spese generali, trasporti e collaudi, da stabilire con speciali accordi fra il Ministero delle colonie e l'Amministrazione delle ferrovie.

Art. 12.

Il direttore dei servizi ferroviari può, quando se ne manifesti la necessità, autorizzare variazioni ed aggiunte ai progetti da lui approvati purchè il loro ammontare, sommato con quello del progetto principale, non ecceda le L. 200.000 e le variazioni ed aggiunte siano tali da non modificare le condizioni essenziali del contratto.

Parimenti, entro il limite di L. 200.000, può autorizzare variazioni ed aggiunte ai progetti approvati in linea tecnica dal Governatore o dal ministro, purchè la maggiore spesa non superi i 3/4 della somma assegnata per imprevisti e lavori in economia e le variazioni ed aggiunte siano tali da non alterare la sostanza dei progetti nè le condizioni essenziali del contratto.

In tutti gli altri casi, l'approvazione in linea tecnica è riservata al governatore, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 4 se il progetto principale fu da lui approvato e purchè l'ammontare delle variazioni ed aggiunte, sommato con quello del progetto medesimo, non ecceda le L. 2.000.000 o altrimenti al ministro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Qualunque sia la natura e l'entità delle variazioni ed aggiunte, esse debbono sempre risultare da regolare perizia giustificativa e quando siano autorizzate dai direttori dei servizi ferroviari, deve esserne data immediata comunicazione al governatore.

L'approvazione nei riguardi amministrativi delle varianti ed aggiunte spetta al governatore.

I Comitati amministrativi di cui all'art. 9 debbono dare nuovamente il loro parere sopra i progetti di lavori e le proposte di forniture già da essi esaminati, quando occorra variarli, salvo che trattisi di variazioni ai prezzi o di aumenti nelle quantità dei lavori o delle provviste per effetto dei quali l'ammontare dei progetti o delle proposte non risulti accresciuto oltre il quinto.

Parimenti, deve essere sentito il parere di detti Comitati quando sorga la necessità di apportare ai progetti di lavori o alle proposte di forniture mutamenti od aggiunte il cui importo ecceda il quinto dell'ammontare primitivo e, sommato con questo, superi i limiti oltre i quali il parere è prescritto dall'art. 9, salvo sempre i casi di assoluta urgenza.

Art. 13.

Qualora, durante il corso dei lavori, sorgano contestazioni alle quali non siano applicabili le norme del precedente articolo, spetta al direttore dei servizi ferroviari di risolverle, su ricorso dell'impresa, quando il progetto sia stato da lui approvato e l'ammontare dei maggiori compensi concessi non superi quello della somma ancora disponibile per imprevisti al momento della risoluzione.

In tutti gli altri casi, il direttore dei servizi ferroviari presenta proposte motivate al governatore il quale decide sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 4 e, quando sia necessario, anche il parere del Comitato amministrativo della colonia o del Comitato superiore amministrativo.

Il governatore, quando trattasi di questioni di speciale importanza potrà, ove lo creda opportuno, chiedere al Ministero che sia sulle medesime promosso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nel calcolare i limiti di cui al primo comma, si tiene conto in caso di concessione di sovrapprezzi e nuovi prezzi, dell'onere che essi importerebbero applicati non solamente alle quantità dei lavori già inscritti in contabilità, ma anche a quelle da eseguire.

Le risoluzioni definitive del direttore dei servizi ferroviari e del governatore, sono comunicate con ordine di servizio all'impresa; che ha obbligo di darvi esecuzione salvo sempre il diritto di inscrivere le sue riserve nel registro di contabilità

Art. 14.

Qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente e a regola d'arte, il direttore dei servizi ferroviari può autorizzarne la sospensione.

I verbali di sospensione e quelli di ripresa dei lavori devono essere comunicati al governatore.

Il direttore dei servizi ferroviari può anche concedere proroghe sino al limite massimo totale di sessanta giorni. Quelle per un periodo di tempo maggiore, sono accordate dal governatore udito, ove lo creda opportuno, il parere del Comitato tecnico di cui all'art. 4.

Art. 15.

Entro i limiti d'importo fissati dal paragrafo *a*) dell'articolo 7,

il direttore dei servizi ferroviari conferma e vista i certificati di regolare esecuzione rilasciati dai funzionari dipendenti e, qualora il governatore non creda di provvedere diversamente, eseguisce i collaudi de lavori e delle provviste, presentando, in ambedue i casi, motivate proposte sia in merito alle riserve inscritte dalle imprese nei registri di contabilità e nei conti finali, sia circa l'applicabilità o non delle clausole penali.

In tutti gli altri casi i collaudi sono eseguiti da uno o più funzionari delegati dal governatore.

Art. 16.

Alla revisione contabile delle liquidazioni finali dei lavori e delle forniture si provvede per mezzo di un funzionario espressamente designato dal direttore dei servizi ferroviari. Egli è personalmente responsabile della esattezza dei computi e deve firmare la clausola revisionale.

Art. 17.

Il governatore approva i collaudi dei lavori e delle provviste, qualunque sia l'importo, e delibera sulle riserve e sull'applicabilità o non delle clausole penali, udito il Comitato amministrativo della colonia quando l'ammontare delle somme da pagare o della penale da dichiarare inapplicabile o condonabile superi le L. 10 000 e quello del Comitato superiore amministrativo, nel caso in cui detto ammontare superi le L. 30.000.

Il governatore, quando si tratti di lavori o questioni di speciale importanza, potrà sentire anche il parere del Comitato tecnico di cui all'art. 4 o del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 18.

Al collaudo delle provviste eseguite a cura della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 11, e alla risoluzione delle relative contestazioni, comprese quelle concernenti l'applicabilità delle clausole penali, provvede la Direzione generale medesima con le modalità in vigore per le proprie forniture.

Art. 19.

Per provvedere al pagamento degli stipendi e delle altre competenze spettanti al personale addetto alle costruzioni, nonchè al pagamento dei lavori e delle provviste, il governatore, quando lo ritenga opportuno, assegna ai sensi dell'articolo 73 del D. L. 22 agosto 1915, n. 1363, in una o più volte, un fondo al direttore dei servizi ferroviari, dal quale questi preleva, sotto la sua responsabilità, quanto gli occorre, per fare pagamenti diretti o anticipazioni a favore di funzionari dipendenti.

Il governatore provvede a reintegrare tale fondo rimborsando al direttore dei servizi ferroviari le spese sostenute, in base alla presentazione dei documenti contabili giustificativi.

Art. 20.

Con decreto del ministro delle colonie, udito il Comitato superiore amministrativo, sarà provveduto a quanto altro occorre per disciplinare la gestione tecnica ed amministrativa delle costruzioni ferroviarie.

Con le stesse forme i limiti di spesa di cui agli articoli 7, 9, 10, 12 e 15 possono essere diversamente stabiliti.

Il governatore può, con suo decreto, autorizzare il direttore dei servizi ferroviari a delegare alcune delle sue attribuzioni ad altri funzionari preposti ai servizi delle costruzioni ferroviarie.

TITOLO III.

Esercizio delle ferrovie.

Art. 21

Le ferrovie costruite a cura dell'Amministrazione coloniale in Tripolitania e in Cirenaica sono esercitate dai Governi locali per mezzo del direttore dei servizi ferroviari. A tale scopo esse sono costituite in gruppo a sè, retto da apposite norme, sia per quanto riguarda l'esercizio, sia per ciò che si riferisce alla gestione amministrativa e contabile.

Le entrate e le spese faranno parte di un bilancio e di un conto consuntivo da allegarsi a quelli di ciascuna colonia e sono soggette al controllo consuntivo della Corte dei conti.

Art. 22.

All'esercizio delle ferrovie della Tripolitania e della Cirenaica si provvede con personale dell'Amministrazione coloniale secondo i relativi ordinamenti.

Può inoltre esservi assegnato personale di altre Amministrazioni dello Stato secondo le norme di cui al R. decreto 20 aprile 1913, n. 511, nonchè personale provvisorio assunto a contratto e personale giornaliero.

Al personale delle ferrovie dello Stato si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 6.

Art. 23.

Il governatore, su proposta del direttore dei servizi ferroviari autorizza, con proprio decreto, l'apertura di nuove linee o tronchi di linee, dandone comunicazione al Ministero.

Art. 24.

Il governatore ha la gestione di tutti gli affari che si riferiscono all'esercizio delle linee e rappresenta l'Amministrazione di fronte ai terzi, in quanto non sia o non venga diversamente stabilito. Egli ha per suoi organi consulenti il Comitato tecnico di cui all'art. 4 ed il Comitato amministrativo della colonia.

Art. 25.

Ai lavori e alle provviste per l'esercizio delle ferrovie si provvede secondo le norme di cui al titolo secondo del presente ordinamento, salvo per quanto riguarda i lavori, le forniture e gli acquisti di materiali gravanti sulla parte ordinaria del bilancio, per i quali l'approvazione in linea tecnica delle relative proposte eccedenti il limite di spesa di cui all'articolo 7, lettera *a*), spetta al governatore qualunque sia l'importo.

Art. 26.

Il governatore presenta all'approvazione del Ministero delle colonie:

1. Il progetto del bilancio di previsione dell'azienda e il conto consuntivo.
2. Le proposte di maggiori assegnazioni che occorressero per esigenze straordinarie.
3. Le norme generali per l'ordinamento dei servizi e le successive modificazioni.
4. Le norme e i regolamenti relativi alla circolazione dei convogli
5. I provvedimenti e le proposte concernenti le condizioni dei trasporti e le tariffe e le loro modificazioni.
6. Le norme per la concessione di carte di libera circolazione e di biglietti di servizio.

Art. 27.

Spetta al governatore:

a) approvare la ripartizione tra i vari servizi, delle somme stanziate nei singoli articoli di bilancio e delle maggiori assegnazioni successivamente decretate;

b) impegnare le spese nei limiti del bilancio approvato salvo quanto è stabilito all'art. 28, secondo e terzo comma;

c) approvare le proposte che gli siano fatte dal direttore dei servizi ferroviari ai sensi dell'art. 29, nonchè tutte le altre che il direttore medesimo ritenesse opportuno di sottoporgli;

d) autorizzare liti attive e approvare transazioni;

e) disporre nei casi di urgenza, l'incominciamento dei lavori e delle forniture di materiali anche in pendenza della regolare approvazione dei relativi contratti;

f) prendere all'occorrenza tutti i provvedimenti necessari per la continuità e la sicurezza dell'esercizio, salvo a riferirne al Ministero nei casi più gravi.

Art. 28.

Il governatore, quando lo ritenga opportuno, può con suo decreto, delegare alcune delle facoltà di cui all'articolo precedente al direttore dei servizi ferroviari.

Per il pagamento, degli stipendi e delle altre competenze al personale, per l'esecuzione di piccoli lavori e per sopperire alle minute spese di esercizio, il governatore, in ogni esercizio finanziario, delega in gestione al direttore dei servizi ferroviari, in una o più volte, i necessari fondi sui vari articoli di bilancio.

Il direttore dei servizi ferroviari ordina le spese nei limiti delle autorizzazioni ricevute, fermi per i lavori e le provviste i limiti di cui alla lettera h) dell'articolo successivo e provvede al relativo pagamento nei modi stabiliti all'art. 39.

Art. 29.

Il direttore dei servizi ferroviari coadiuvato, dai funzionari dipendenti, provvede al regolare andamento di tutti i servizi tecnici ed amministrativi.

È nelle sue attribuzioni:

a) di assumere in servizio, nei limiti delle autorizzazioni ricevute, e di esonerare da esso il personale a contratto e giornaliero;

b) di assegnare a tutto il personale le rispettive attribuzioni e di stabilire gli orari ed i turni di servizio;

c) di stabilire i turni delle locomotive;

d) di disporre i traslochi;

e) di provvedere alla concessione di biglietti di servizio, di buoni bagaglio o lettere di porto in servizio: agli agenti ed alle rispettive famiglie secondo le norme vigenti;

f) di applicare provvedimenti disciplinari, nei limiti di competenza indicati nei regolamenti;

g) di autorizzare il lavoro straordinario in circostanze eccezionali di servizio nei limiti dei fondi che ha a propria disposizione;

h) di autorizzare entro il limite massimo di L. 30.000 le spese per lavori e provviste, valendosi dei fondi all'uopo delegatigli dal governatore ai sensi dell'art. 28, come pure di approvare le relative liquidazioni finali;

i) di eseguire in economia e a cottimo i lavori e le forniture secondo i preventivi debitamente approvati e le autorizzazioni ricevute;

l) di formare gli orari dei treni ordinari autorizzati per viaggiatori e merci, e di sottoporli all'approvazione del governatore;

m) di provvedere a tutto quanto riconosca necessario, in caso di interruzione di linee o di accidenti, per ristabilire, nel più breve termine, le comunicazioni, e per rimediare, in ordine ai trasporti, alle conseguenze delle interruzioni, informando di tutto il governatore;

n) di attuare treni facoltativi e straordinari, per esigenze di servizio o dietro richiesta del governatore;

o) di autorizzare corse speciali a tariffa normale, in occasione di feste, fiere, pellegrinaggi, congressi e simili, fissando gli orari;

p) di liquidare amichevolmente vertenze commerciali ed indennizzi alle persone estranee all'Amministrazione, nei limiti della somma di L. 1000;

q) condonare tasse di sosta e di magazzinaggio, per un importo non superiore alle L. 500;

r) di eseguire inchieste sui fatti avvenuti sulle linee, e di presentare le proposte al governatore per gli opportuni provvedimenti;

s) di emettere ordini di servizio e circolari d'ordine interno, affine di regolare i vari rami del servizio, trasmettendone copia al governatore;

t) di esaminare reclami, voti e proposte che possono essere fatti dal pubblico in relazione a tutti i rami del servizio;

u) di sottoporre all'approvazione dal governatore:

1. Le proposte per l'amichevole risoluzione di vertenze commerciali e le liquidazioni di indennizzi alle persone estranee all'amministrazione oltre la somma di L. 1000;

2. Le proposte per il condono di tasse di sosta e di magazzinaggio quando superino le L. 500;

3. Le convenzioni per concessioni di binari di raccordo, per scambi e nolo di materia e mobile, uso di stazioni e di tronchi comuni, pedaggi e servizi cumulativi e di corrispondenza con altre ferrovie o imprese di trasporti terrestri e marittimi, nonchè quelle per abbuoni sulle tariffe, vincolate a speciali condizioni;

4. Le condizioni per servitù temporanee e le proposte per vendite e permute di relitti di terreno o di altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario;

5. Le norme per la concessione di biglietti a prezzo ridotto in speciali occasioni;

6. Le proposte per l'effettuazione di corse a prezzo ridotto;

7. Il numero dei treni ordinari per merci e viaggiatori da effettuarsi sulle linee;

8. Il fabbisogno annuo del personale, da adibirsi alle linee;

9. Le proposte per il conferimento dei premi speciali, di gratificazioni e di sussidi al personale, nei limiti delle relative assegnazioni di bilancio.

Art. 30.

Il direttore dei servizi ferroviari:

a) risponde verso il governatore della regolarità dell'esercizio, del buon andamento tecnico ed economico di esso;

b) provvede alla tenuta dei fogli matricolari di tutto il personale dipendente;

c) provvede alla tenuta dell'inventario del materiale mobile e di esercizio ed al riscontro delle relative consistenze;

d) provvede alla compilazione delle statistiche inerenti ai servizi da lui dipendenti e di quelle altre che venissero indicate dal governatore;

e) presenta al governatore le proposte per la compilazione del bilancio preventivo;

f) studia e propone al governatore tutto quanto può giovare al perfezionamento del servizio in genere ed al miglioramento del servizio commerciale, sia per avviare nuove correnti di traffico, sia per facilitare speciali trasporti;

g) trasmette ogni trimestre al governatore un breve rapporto sull'andamento del servizio e rapporti speciali per fatti di particolare importanza;

h) presenta al governatore ogni mese il conto della gestione, delle entrate e delle spese, corredato dei documenti giustificativi

Art. 31

Il governatore tiene informato il Ministero sull'andamento dell'esercizio delle linee e gli comunica i rapporti del direttore dei servizi ferroviari di cui alla lettera g) del precedente articolo.

Art. 32.

Il governatore, per bisogni militari o per misure di pubblica

sicurezza, può ordinare l'effettuazione di treni straordinari, disporre la completa sospensione del servizio pubblico e valersi di tutto il personale e di tutti i mezzi in possesso dell'azienda ferroviaria informandone, in questi ultimi due casi, immediatamente per telegramma il Ministero.

Art. 33.

Tutti i contratti e gli atti stipulati in Italia relativi all'esercizio delle ferrovie della Tripolitania e della Cirenaica, sono soggetti al diritto fisso stabilito per le ferrovie dello Stato in Italia ed esenti da ogni diritto proporzionale di registro.

Art. 34.

Il governatore, con suo decreto, su proposta del direttore dei servizi ferroviari, assegna all'esercizio delle ferrovie un fondo di dotazione da somministrarsi in una o più volte, a seconda dei bisogni della rete in esercizio, prelevando le occorrenti somme da quello stanziate per le costruzioni ferroviarie.

È pure assegnata e somministrata con le stesse forme una somma da destinarsi per l'acquisto di scorte, materiali ed oggetti di consumo e per le spese di carattere patrimoniale.

Art. 35.

Con speciale decreto del ministro delle colonie saranno determinate le norme per la formazione dello stato di consistenza e dell'inventario delle ferrovie esistenti e delle loro dotazioni.

Art. 36.

Il bilancio dell'esercizio deve mettere in evidenza le spese e le entrate dell'esercizio stesso.

Le entrate si dividono in ordinarie e straordinarie. Si inscrivono tra le entrate ordinarie, il contributo del bilancio coloniale nelle spese ordinarie di esercizio, i prodotti del traffico, i proventi dell'uso delle proprietà immobiliari e quelli dell'uso e della vendita di materiali provenienti dall'armamento, dai rotabili e dai lavori in conto esercizio, i rimborsi e concorsi di altre amministrazioni pubbliche o di terzi nelle spese per lavori di riparazioni e ripristino, o per altre prestazioni, noli, ecc.

Si inscrivono tra le entrate straordinarie: il fondo di dotazione e gli eventuali contributi del bilancio coloniale per le spese di carattere patrimoniale, i rimborsi e concorsi di altre amministrazioni pubbliche o di terzi per lavori e provviste in aumento del patrimonio ferroviario, il ricavo della vendita di beni immobili e dei materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario.

Art. 37.

Le spese si dividono anch'esse in ordinarie e straordinarie, e la loro classificazione, sino a quando non sia altrimenti provveduto, è fatta in modo analogo a quello seguito per il bilancio delle ferrovie dello Stato, ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429 e successive variazioni.

Art. 38.

Per la gestione del bilancio dell'esercizio delle ferrovie è istituita un'apposita contabilità speciale fra il governatore e la locale sezione di tesoreria. Alla contabilità speciale affluiscono le entrate di bilancio ordinarie e straordinarie di cui all'art. 36.

Il governatore ordina le spese nei limiti delle assegnazioni di bilancio e provvede al relativo pagamento con ordinativi emessi sulla contabilità speciale.

Art. 39.

Per il pagamento delle spese debitamente autorizzate il governatore anticipa o mette a disposizione del direttore dei servizi ferroviari, in una o più volte, i fondi all'uopo necessari dai quali questi preleva, sotto la sua responsabilità, quanto gli occorre per fare pagamenti diretti o anticipazioni a favore di funzionari dipendenti, salvo renderne conto al Governatore mediante la presentazione delle relative contabilità debitamente giustificate.

Art. 40.

Con speciali regolamenti da approvarsi per decreto Ministeriale, udito il Comitato superiore amministrativo, sarà provveduto di concerto col tesoro a quanto occorra per ordinare la gestione amministrativa e contabile dell'esercizio delle ferrovie ed invigilarne la regolarità.

TITOLO IV.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 41.

I lavori per la costruzione di nuove ferrovie in Tripolitania e in Cirenaica, quelli per il completamento e la sistemazione di tronchi già costruiti ed ogni altra opera attinente alla costruzione o all'esercizio delle ferrovie stesse, sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 42.

Fino a che non sia in altro modo provveduto, per la gestione tecnica e amministrativa delle costruzioni ferroviarie, nonchè per tutti i servizi inerenti all'esercizio delle ferrovie s'intendono richiamati gli ordinamenti generali della colonia e quelli speciali per detti servizi nonchè le norme di servizio, ora in vigore nella Tripolitania e nella Cirenaica, in quanto siano applicabili e non contraddicano alle presenti disposizioni.

Le attribuzioni e le facoltà che, a tenore delle norme in essi stabilite, spettano al Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, al direttore generale ed agli organi dipendenti, si intendano demandate al ministro delle colonie, ai governatori oppure ai direttori dei servizi ferroviari, a seconda delle rispettive competenze stabilite dalle presenti norme.

Art. 43.

In conformità alle istruzioni che verranno impartite dal Ministero delle colonie, d'accordo con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, si procederà alla consegna ai Governi coloniali delle linee e delle loro dipendenze, del materiale rotabile e di esercizio, nonchè dei materiali diversi di approvvigionamento.

Con le stesse forme, verranno stabilite le modalità da seguire per la liquidazione e relativi rimborsi di tutte le pendenze che rimarranno in corso presso l'Amministrazione ferroviaria in conseguenza della gestione delle ferrovie della Tripolitania e della Cirenaica da essa tenuta fino all'applicazione delle presenti norme.

Art. 44.

È abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme che avranno applicazione a decorrere dal 1° luglio 1922.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie
AMENDOLA.

Il numero 1208 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1918;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con i ministri delle finanze, del tesoro, dell'industria e commercio e dell'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il quantitativo di semi oleosi, provenienti dalle colonie italiane da ammettere, nell'anno 1922, alla importazione nel Regno col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, è portato alla misura di quintali 60.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA — BERTONE — PEANO — TEOFILO ROSSI — BERTINI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1213 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge ed il regolamento di contabilità generale;

Visto il R. decreto 20 giugno 1895, n. 431;

Visto il R. decreto 25 maggio 1899, n. 190;

Vista la legge 20 giugno 1909, n. 365;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sentita la Commissione parlamentare consultiva di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro e col Comitato ministeriale costituito ai fini della predetta legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1922 cesserà, nei riguardi dei magazzini e depositi dipendenti dai Regi arsenali e cantieri marittimi, l'emissione degli ordini di scarico mod. 3 di cui al R. decreto 25 maggio 1899, n. 190.

Alle contabilità semestrali dei suddetti magazzini e depositi saranno invece allegati i documenti in base ai quali ebbero luogo effettivamente i movimenti d'uscita dei materiali. Le distribuzioni di materie fatte alle officine per le lavorazioni saranno dimostrate mediante la produzione dei prospetti riepilogativi mod. *K* (di cui alla seconda parte delle istruzioni provvisorie 15 ottobre 1911, per l'applicazione della legge 20 giugno 1909, n. 365) quietanzati dai capi delle rispettive officine, senza che occorra allegarvi le richieste mod. *A*.

Tutti i documenti dovranno contenere la firma del direttore dal quale dipende il magazzino, o di chi per esso, e del consegnatario del magazzino.

Nulla è innovato circa l'emissione degli ordini di carico, la quale continuerà ad avere luogo nel modo consueto.

Per i passaggi dal magazzino di uno stabilimento a quelli di un altro, saranno compilati, in doppia copia, ordini di scarico mod. 3-*bis* di cui all'art. 11 del Regio decreto 25 maggio 1899, n. 190. Una di esse sarà conservata presso il consegnatario mittente, quale documento provvisorio di scarico finchè non sarà restituita l'altra quietanza dal gestore o consegnatario del magazzino o del deposito destinatario.

I gestori comunicheranno agli uffici di ragioneria dei Regi arsenali e cantieri militari marittimi, subito dopo eseguite le scritturazioni di magazzino, tutti i documenti relativi alle operazioni effettive di uscita dei materiali, e gli uffici anzidetti eseguiranno, sulla scorta dei documenti stessi, tutte le operazioni e le scritturazioni patrimoniali e l'emissione dei fogli di variazione ai quaderni di dotazione delle R. navi e agli inventari degli Enti a terra, rilasciandone dichiarazione su ciascun documento contabile mediante apposito bollo la cui dicitura, che dovrà contenere anche l'indicazione della numerazione progressiva dei documenti di scarico, è stabilita dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Dopo l'apposizione di tale visto, senza il quale il documento non è valido per lo scarico, nessuna variazione potrà essere apportata ai documenti senza la relativa convalidazione da parte dell'Ufficio di ragioneria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Tabella *A*.

Bollo da apporre sui documenti di scarico dei magazzini e depositi dipendenti dai Regi arsenali e cantieri militari marittimi.

UFFICIO DI RAGIONERIA

del R. . . . . di . . . . .

Magazzino . . . .

Documento di scarico n. . . . . dell'esercizio 192 . . 2 . .

Visto per le registrazioni
Il ragioniere capo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina
DE VITO.

Il numero 1318 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 114 della legge 13 agosto 1922 che autorizza il Governo del Re a stabilire, per il conferimento delle esattorie e delle ricevitorie provinciali per il decennio 1923-932, mediante decreto Reale i termini entro i quali debbono essere compiute le diverse operazioni anche in deroga a quelli fissati dalla legge citata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e del ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le operazioni di conferimento delle esattorie e delle ricevitorie provinciali, agli effetti del decennio 1923-932 sono fissati i seguenti nuovi termini:

Conferimento delle esattorie

—

Non oltre il 10 settembre 1922 i prefetti debbono convocare i Consigli comunali e le rappresentanze consorziali perchè deliberino entro il successivo giorno 25:

a) sull'accettazione o meno delle domande di conferme presentate a tutto il 15 luglio 1922 e sulla concessione o non dell'aumento di aggio ai sensi dell'articolo 105 della legge 13 agosto 1922 fissandone, in caso affermativo, la misura;

b) sull'aggio in base al quale deve conferirsi l'esattoria per asta pubblica, in caso di mancata presentazione o negata accettazione delle domande di conferme;

c) sulla necessità o meno di affidare la riscossione delle entrate comunali ed il servizio di Cassa all'esattore;

d) sulla tangente cauzionale da prestarsi dall'esattore per i servizi di cui alla precedente lettera *c*).

Nello stesso termine del 10 settembre i prefetti dovranno invitare le Giunte comunali e le rappresentanze consorziali, perchè entro il successivo giorno 25 deliberino sui capitoli speciali che ritenessero di proporre per il servizio dell'esattoria.

Le rappresentanze consorziali nella detta occasione dovranno contemporaneamente nominare i delegati incaricati di presiedere le aste e di proporre, a suo tempo, la terna.

Non oltre il 30 settembre i Comuni ed i Consorzi debbono trasmettere ai prefetti le deliberazioni emesse in merito ai suindicati oggetti.

I prefetti dovranno trasmettere le deliberazioni dei Comuni e dei Consorzi relative alle domande di conferma nei primi cinque giorni di ottobre agli Intendenti di finanza i quali dovranno restituirle con il loro motivato parere non oltre il 15 dello stesso mese, ai prefetti che dovranno provvedere non più tardi del [illegible] ottobre comunicando agli esattori, la determinazione presa, per la firma in segno di accettazione.

I prefetti, entro il 25 ottobre, dovranno altresì approvare le deliberazioni dei Consigli comunali e delle rappresentanze consorziali emesse in merito agli oggetti di cui alle lettere *b*, *c*, *d* del presente articolo.

Entro lo stesso periodo i prefetti dovranno stabilire l'aggio di base per la 1ª asta e la tangente cauzionale per la riscossione delle entrate comunali e pel servizio di cassa per quelle esattorie per cui non avessero tempestivamente deliberato in merito i Consigli comunali e le rappresentanze consorziali.

Entro il 31 ottobre i prefetti dovranno comunicare agli intendenti le notizie e gli elementi per gli avvisi d'asta che dovranno essere pubblicati entro il 15 novembre prefiggendo un termine di soli 10 giorni per la presentazione delle offerte.

Entro il 30 novembre le giunte comunali o le delegazioni consorziali dovranno proporre, in caso di diserzione di 1° incanto e qualora lo credano, la terna per la nomina dell'esattore.

Entro il 15 dicembre gl'intendenti di finanza dovranno provvedere alla pubblicazione degli avvisi d'asta per il 2° incanto quando il 1° sia andato deserto e non siasi provveduto per terna prefiggendo un termine di 10 giorni per la presentazione delle offerte.

Entro il 31 dicembre i prefetti dovranno provvedere alla nomina d'ufficio degli esattori, qualora i Comuni e le rappresentanze consorziali non abbiano curato di ottemperarvi nei suindicati termini.

Conferimento delle ricevitorie.

—

Entro il 10 settembre i Consigli provinciali dovranno deliberare sulle domande di conferma presentate a tutto il 15 luglio dagli attuali ricevitori provinciali ed in caso di mancata o negata richiesta di conferma sull'aggio da servire di base alle aste e sulla tangente cauzionale da prestarsi per la riscossione delle entrate provinciali.

Nello stesso periodo le Deputazioni provinciali dovranno deliberare sui capitoli speciali e sul servizio di cassa.

Le deliberazioni dei Consigli e delle Deputazioni in merito ai suaccennati oggetti devono pervenire al Ministero non oltre il 15 settembre per la dovuta approvazione avvertendo che le deliberazioni circa le conferme debbono essere firmate dai ricevitori.

Entro il 15 settembre gl'intendenti di finanza devono aver comunicato ai prefetti l'ammontare delle cauzioni da prestarsi dai ricevitori provinciali.

Il 1° di ottobre i prefetti debbono provvedere alla

pubblicazione degli avvisi d'asta prefiggendo un termine abbreviato di 15 giorni per le offerte.

Trascorso tale termine, in caso di mancate offerte, i prefetti provvederanno entro il 25 ottobre 1922, alla pubblicazione degli avvisi per le seconde aste prefiggendo un nuovo termine abbreviato di 15 giorni.

Trascorso tale termine ove le aste vadano deserte, il Ministero provvederà al collocamento delle Ricevitorie d'ufficio.

Questo decreto ha vigore dal giorno di sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTONE — TADDEI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1178. Regio decreto 16 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Stienta della provincia di Rovigo deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 11.014,2) col R. decreto 24 gennaio 1915, n. 270 è elevato a L. 11.638,29 a decorrere dal 1° settembre 1921.

N. 1179. Regio decreto 14 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che i comuni di Cartari e Calderara, della provincia di Porto Maurizio, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 1614 col R. decreto 24 gennaio 1915, n. 363, è ridotto a L. 1374, a decorrere dal 1° maggio 1915.

N. 1182 Regio decreto 13 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'agricoltura l'« Istituto pro frutticoltura italiana », con sede in Roma, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1184. Regio decreto 9 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, viene modificato l'art. 3 del vigente statuto della Cassa di risparmio di Genova.

N. 1188. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Magrè, della provincia di Vicenza, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 4894,04 col R. decreto 27 agosto 1914, n. 1364, è elevato a L. 6166,04 a decorrere dal 28 novembre 1922.

N. 1192. Regio decreto 6 agosto 1922, col quale sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il Ministero stesso viene autorizzato ad accettare la donazione fatta al R. Liceo Musicale di S. Cecilia in Roma, dalla signora Berta Tosti, vedova del maestro Francesco Paolo Tosti, di un pianoforte Steinway con annessa sedia.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 giugno 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Senigallia (Ancona).

SIRE:

Essendo dimessa nell'aprile scorso, sopratutto per la gravità del problema finanziario, che urgeva risolvere, la maggioranza dei consiglieri comunali di Senigallia, compresi il sindaco egli assessori; mentre la minoranza era già dimissionaria, il prefetto di Ancona dovette assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la provisoria gestione ad un commissario.

Non essendo ora opportuno, nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico procedere subito alle elezioni per la ricostituz'one di una nuova Amministrazione, nè potendosi, d'altra parte protrarre a tempo indeterminato l'attuale gestione del commissario prefettizio, mentre urge adeguatamente provvedere agli affari de Comune, e principalmente alla sistemazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, si rende indispensabile, siccome pure ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 corrente, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario munito dei più ampi poteri. di cui all'art. 323 della legge comunale e provinciale.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Senigallia, in provincia di Ancona, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Luigi Gaudino è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 agosto 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castelviscardo (Perugia).

SIRE!

Avendo nel giugno scorso 10 dei 15 consiglieri comunali di Castelviscardo rassegnate le dimissioni, il prefetto dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

Non essendo opportuno nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico, indire subito i comizi per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza, mentre, nell'interesse dell'Ente, urge dare all'attuale commissario più ampi poteri, perchè possa adeguatamente provvedere ai servizi comunali nei quali un'inchiesta ha accertato notevoli deficienze, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 9 agosto c. a., provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castelviscardo, in provincia di Perugia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. rag. Vincenzo Cieri è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 21 agosto 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Roccalumera (Messina).

SIRE!

Con RR. decreti 6 febbraio, 15 maggio, 31 agosto e 24 novembre 1921; 19 febbraio, 7 maggio 1922, vennero prorogati successivamente di tre mesi i poteri del R. commissario di Roccalumera per dar modo alla gestione straordinaria di condurre a termine la delimitazione dei territori del capoluogo e della frazione Pagliara, eretta in Comune autonomo, nonchè la ripartizione dei relativi patrimoni.

Essendo tuttora in corso le pratiche per tali adempimenti, nonchè per il riassetto completo della civica azienda, si rende indispensabile di prorogare di altri tre mesi i poteri del R. commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 4 ottobre 1914, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Roccalumera, in provincia di Messina, nonchè quelli in data 6 febbraio, 15 maggio, 31 agosto, 24 novembre 1921; 19 febbraio e 7 maggio 1922, con cui venne successivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roccalumera, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE

TADDEI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 aprile 1920, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Catania;

Visto l'elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e riguardante il torrente Rossoara, omesso nell'elenco principale anzidetto;

Visti gli atti della compiuta istruttoria esperita in base al R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed al relativo regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Ritenuto che all'atto della pubblicazione dell'elenco suppletivo suddetto non fu presentato alcun reclamo od opposizione;

Visti gli art. 3 e 4 del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161;

Udito il Consiglio superiore delle acque;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Catania, giusta l'unito esemplare, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, che resta incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Elenco suppletivo delle acque pubbliche

PROVINCIA DI CATANIA

N. B — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti ne la località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

Num. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Torrente Rossoara, inf. numero 1°1	Dittaino e Crisa	Assoro	Dallo sbocco alle sorgive Rossoara compresovi e fino a m. 250 a monte di esse

Visto, d'ordine di S. M. il Re
come da R. decreto in data 26 marzo 1922
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
RICCIO.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 6)

3ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0 »	646492 646495	1200 50 402 50	Sormano Jolanda fu *Quartillo*, minore, sotto la p. p. della madre Bodone Francesca fu Ambrogio, ved. Sormano, dom. a Sordevolo (Novara). La 2ª rendita è vincolata d'usufrutto	Sormano Jolanda fu *Enrico Quartillo*, minore, ecc. come la precedente
Consolid. 5 0/0	158994	1155 —	Ricci *Clara* di Giambattista moglie di De Matteis Carlo, dom. in Senigallia (Ancona); con usufrutto a Ghiselli *Giselda* fu Paolo, moglie di Ricci Giambattista dom. a Cesana	Ricci *Adele detta Clara* di Giambattista, ecc. come contro; con usufrutto a Ghiselli *Maria-Giselda*, ecc. come contro
Consolid. 5 0/0 Vecchio	960657 212805	250 — 175 —	Chiesa parrocchiale di San Francesco di Assisi in Tonengo, frazione di Mazzè (Torino); con usufrutto vitalizio a Salvetti *Giovanni* fu Pietro	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Salvetti Pietro-Giovanni fu Pietro
3 0/0	050387	225 —	Varengo Ida fu Giovanni *nubile*, dom. a Caraglio (Cuneo)	Varengo Ida fu Giovanni, *minore* sotto la patria potestà della madre Gallo Petronilla fu G. Battista, ved. di Varengo Giovanni, dom. a Caraglio (Cuneo)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 agosto 1922.

Il direttore generale: **GARBAZZI.**

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Collecorvino, in provincia di Teramo, è stato, con decreto odierno, esteso al detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di cavalleria.

Capitani.

Con R. decreto del 18 maggio 1922:

De Luce Alfredo, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri richiamato in servizio effettivo dal 16 maggio 1922, con decorrenza assegni dalla data medesima.

Con R. decreto del 28 maggio 1922

de Stefano Errico, capitano, fuori quadro, rientra nei quadri dal 30 ottobre 1918.

Lacava Giacomo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 25 aprile 1919, richiamato in servizio effettivo dal 25 aprile 1922, con decorrenza assegni dal 1° maggio 1922.

Masini Italo, capitano, in aspettativa dal 23 febbraio 1920 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 23 agosto 1921.

Tenenti.

Con R. decreto del 18 maggio 1922

I seguenti tenenti, in aspettativa per riduzione di quadri, sono richiamati in servizio effettivo dal 16 maggio 1922 con decorrenza assegni dalla data medesima:

Ceschelli Manlio — Crisanti Enrico — Rignon Paolo — Sciacca Francesco — Franco Roberto.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Doria Giulio, tenente, collocato in aspettativa dal 24 aprile 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Pari Giuseppe, tenente, in aspettativa dall'11 agosto 1921 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dall'11 febbraio 1922.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente)

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Putzolu cav. Giuseppe, tenente colonnello, in aspettativa dal 30 novembre 1921 per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 30 aprile 1922 con decorrenza assegni dal 1° maggio 1922.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 4 settembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	178 88	Dinari	—
Londra	102 47	Corone jugoslave	—
Svizzera	436 —	Belgio	169 55
Spagna	—	Olanda	8 92
Berlino	1 60	Pesos oro	19 05
Vienna	0 01	Pesos carta	8 40
Praga	77 50	New York	22 98

Oro 443 02

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3,50 % netto (1906)	72 83	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo		—
5 % netto	81 89	—

Corso medio dei cambi
del giorno 5 settembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	179 02	Dinari	—
Londra	102 [illegible]2	Corone jugoslave	—
Svizzera	437 —	Belgio	170 07
Spagna	356 25	Olanda	8 97
Berlino	1 635	Pesos oro	18 75
Vienna	0 01	Pesos carta	8 25
Praga	79 76	New York	23 02

Oro . . . . 444 17.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3,50 % netto (1906)	72 48	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo		—
5 %	81 59	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.